



COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE

D.U.V.R.I.

(Statico)

Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze

Adeguamento del nodo RIFON di Rieti

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO

(art. 26, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza))

e MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

(Art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza))

Approvazione:

	FIRMA
Compilatore (R.S.P.P) (Lgt. Giovanni VENTURIELLO)	
	FIRMA
Datore di Lavoro A.D. (Gen. Div. AAran Sergio Antonio SCALESE)	

Roma, _____

1. Premessa

Con il presente atto si è inteso, in primo luogo, predisporre il massimario delle misure preventive con le quali il Comando per le Operazioni in Rete ritiene di dover fronteggiare, ex-ante il loro verificarsi, le criticità ed i rischi, per i dipendenti dell'A.D., discendenti dalle attività oggetto della richiesta di forniture che l'impresa/R.T.I. fornitrice, in aggiunta all'obbligazione precipua della fornitura, porrà in essere in esecuzione dell'obbligazione accessoria connessa al rapporto giuridico contrattuale in argomento.

Per l'inciso, le misure di protezione de quibus mirano alla tutela dei Lavoratori (nell'ampia accezione di dipendenti civili e militari d'ogni ordine, grado e qualifica) operanti presso il Comando per le Operazioni in Rete (ovvero tutte le sedi Enti e sedi dell'A.D. ove avverranno le operazioni oggetto della fornitura) rispetto ai c.d. "danni da interferenza" originabili in conseguenza delle possibili azioni, omissioni, errori, ecc., che porrà in essere la Fornitrice (e/o le sue Raggruppate), per il tramite dei suoi dipendenti, nel corso dell'attività esplicitante il servizio complementare cui la stessa è obbligata verso l'A.D..

Fuori dall'ambito applicativo del presente documento di valutazione restano i possibili danni da interferenza che possono ben anche essere causati dai dipendenti dell'A.D. (nell'ampia accezione di cui sopra), nell'espletamento delle loro funzioni, ai Lavoratori dell'impresa/R.T.I. Il presente documento, include:

- la valutazione (anche quantitativo - numeraria) dei rischi per il Personale dell'A.D. quali cagionabili dalla Privata assuntrice nel corso dell'erogazione del servizio appaltato;
- la connessa realizzazione del piano di gestione delle emergenze con annessa check list protesa a dare evidenza della misurazione dei rischi e dei pericoli (per i dipendenti dell'A.D.) "da interferenza", per l'appunto, quali discendenti dalle attività sussidiarie del Fornitore;
- le misure per il contrasto alla sindrome COVID-19.

Il presente D.U.V.R.I. contiene, quindi, le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa/R.T.I. una prima serie di dati di conoscenza - e di vincoli – sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26/1 lett. b. del D.Lgs. 81/2008.

Le integrazioni, ad hoc, a questo documento di valutazione, per ogni singolo ambiente lavorativo (in cui l'impresa/R.T.I. si interfacerà nelle date di consegna e stoccaggio dei materiali presso gli E.D.R. di ricezione della Difesa), nei termini di informazioni/prescrizioni di maggiore dettaglio sui rischi della singola realtà operativa, saranno forniti - secondo le modalità attuative di cui si dirà dopo - da documenti di "esclusiva applicazione locale" che verranno redatti, dai predetti Enti, dopo attento studio "locale", quali **D.U.V.R.I. dinamici**.

I costi per oneri di sicurezza sono pari a €2000 al netto di IVA, che non possono essere sottoposti a ribassi e si svincolano per tanto dalla somma su cui applicare eventuali sconti da parte della ditta aggiudicataria.

2. Riferimenti normativi:

- D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 “Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109”;
- D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia”;

- Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24 del 14 novembre 2007;
- Decreto Ministero lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”;
- D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 “Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109” (novellato nell’art. 131 del D. Lgs. 163/2006);
- Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 4 del 26 luglio 2006;
- Schema di regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 dicembre 2007;
- Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3, del 5 marzo 2008
- D. Lgs. 81/2008 - Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- D.P.R. 90/2010;
- COVID-19 Protocollo Condiviso.

3. **Definizioni ed acronimi**

Ai fini del presente documento si intendono per:

Appalti pubblici di forniture	Appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti (art. 3 c.9 D. Lgs. 163/2006).
Appalti pubblici di servizi	Appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II del D.Lgs.163/2006 (art.3 c.10 D. Lgs. 163/2006).
Concessione di servizi	Contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30 del D. Lgs. 163/2006 (art.3 c.12 D.Lgs.163/2006).
Contratto misto	Contratto avente per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture (art.14 c.1 - D. Lgs. 163/2006).
Datore di lavoro	Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice

	medesimo; (Art. 2 del D. Lgs. 81/2008 – Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro).
Azienda	Il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato. (Art. 2 del D. Lgs. 81/2008 – Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro).
D.U.V.R.I.	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, da allegare al contratto d'appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 – Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Rischi interferenti	Tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti o concessioni all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell'attività del datore di lavoro committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Stazioni appaltanti	L'espressione «stazione appaltante» comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 33, del D.L.gs.163/2006.

4. Descrizione parti e figure di riferimento:

a. *Dati A.D.*

Denominazione Ente ove si svolgono le lavorazioni	Comando per le Operazioni in Rete	Altre SEDI da definirsi
Sede	Via Stresa, 31/b	Altre

Personale referente durante, e fuori, l'orario lavorativo:

INCARICO	GRADO - COGNOME E NOME	TELEFONO
Datore di Lavoro	Gen. Div. AAran Sergio Antonio SCALESE	06/46914500
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	Lgt. Giovanni VENTURIELLO	06/46914619
Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione	Ass. Amm. Milena TOCCHIO	06/46914632
Medico Competente	Ten. Col. M. Gaetano QUATTROCCHI	10553575/6
I Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza	1° Lgt. Davide PACARELLI	0646914812
	Funz. Tec. Natale MICARI	06/46914684
Numeri telefonici in caso d'emergenza (inserire se presenti e con orario di funzionamento)		
CARABINIERI in sede	Personale in turnazione	06/46914637

5. **Descrizione dell'attività oggetto dell'appalto:**

LAVORI	X
SERVIZI	X
FORNITURE	X

Durata del contratto	A Completamento
-----------------------------	------------------------

Descrizione sintetica del Lavoro	
Adeguamento del nodo RIFON di Rieti.	

6. Fattori di interferenza e rischio specifico individuati e misure di prevenzione/protezione corrispondenti:

N°	Fattori di interferenza e di rischio specifico		Si/No	Misure di prevenzione e protezione (dettaglio, precauzioni, soluzioni)
1	ESECUZIONE ALL'ESTERNO DEL LUOGO DI LAVORO		Si	//
2	ESECUZIONE ALL'INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO		Si	//
3	PREVISTI INTERVENTI MURARI		Si	//
4	ALLESTIMENTO DI	all'interno	Si	//

	UN'AREA DELIMITATA (Deposito materiali, per lavorazioni, ...)	della sede		
		all'esterno della sede	Si	//
5	ESECUZIONE DURANTE ORARIO DI LAVORO DI PERSONALE DELLA SEDE O DI UTENTI		Si	//
6	PREVISTO LAVORO NOTTURNO		No	//
7	PREVISTA CHIUSURA DI PERCORSI O DI PARTI DI EDIFICIO		Si	//
8	PREVISTO UTILIZZO DI ATTREZZATURE / MACCHINARI PROPRI		Si	//
9	PREVISTO UTILIZZO / INSTALLAZIONE DI PONTEGGI, TRABATTELLI, PIATTAFORME ELEVATRICI		Si	//
10	PREVISTO UTILIZZO DI FIAMME LIBERE		No	//
11	PREVISTO UTILIZZO SOSTANZE CHIMICHE		No	//
12	PREVISTO UTILIZZO MATERIALI BIOLOGICI		No	//
13	PREVISTA PRODUZIONE DI POLVERI		Si	//
14	PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI		Si	//
15	PREVISTA MOVIMENTAZIONE CARICHI CON AUSILIO DI MACCHINARI		No	//
16	PREVISTA PRODUZIONE DI RUMORE		Si	//
17	PREVISTE INTERRUZIONI NELLA FORNITURA	Fonia/dati	No	//
		FM		
		Gas		
18	PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DI SISTEMI ANTINCENDIO	Rilevazione fumi	No	//
		Allarme Incendio	No	//
		Idranti	No	//
19	PREVISTA INTERRUZIONE	Riscaldamento	No	//
		Climatizzazione		
20	PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO (per i lavoratori)		No	//
21	PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO (di materiali)		No	//
22	MOVIMENTO AUTOMEZZI (di qualsiasi tipo: Benzina-diesel-gas-elettrico)		Si	//
23	COMPRESENZA CON ALTRI LAVORATORI		Si	Nel caso di presenza di personale di altre Ditte si predisporrà una riunione per concordare tempi e modi che riducano al minimo rischi derivanti da interferenze.
24	RISCHIO SCIVOLAMENTI (PAVIMENTI -			Eventuali superfici e/o scale a

	SCALE)	Si	rischio scivolamento dovranno essere indicate con apposita segnaletica.
25	EDIFICIO DOTATO DI DIREZIONI DI FUGA (uscite) CONTRAPPOSTE	Si	Il personale addetto, provvederà alla gestione delle emergenze.
26	EDIFICIO DOTATO DI SISTEMI DI RILEVAZIONE ED ALLARME	Si	Come sopra
27	EDIFICIO DOTATO DI LUCE DI EMERGENZA	Si	In alcuni locali, così come all'esterno, la luce d'emergenza potrebbe entrare in funzione dopo 7/10" dal black-out.
28	I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA UTILIZZERANNO I SERVIZI IGIENICI DEL LUOGO DI LAVORO	Si	Esclusivamente quelli esistenti all'ingresso della palazzina A.
29	I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA AVRANNO A LORO DISPOSIZIONE SPAZI QUALI DEPOSITI / SPOGLIATOI	Si	L'Impresa dovrà riconsegnare i locali in perfette condizioni.
30	ESISTONO PERCORSI DEDICATI PER IL TRASPORTO DI MATERIALI ATTI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO	Si	Lo scarico dei materiali potrà avvenire esclusivamente nell'area prevista.

2. Comodato d'uso d'attrezzature (ove presente)

Il comodato d'uso di attrezzature di proprietà dell'A.D. alle ditte appaltatrici viene eseguito solo in caso di situazioni eccezionali e di assoluta necessità. In questo caso il comodato d'uso viene formalizzato mediante apposito modulo da allegare al presente documento.

3. Sub-appalto (ove presente)

Il sub-appalto è consentito solo in caso di effettiva necessità; in tal caso viene autorizzato e formalizzato dall'A.D. Le aziende sub-appaltatrici sono tenute a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché prendere visione dei rischi da interferenza indicati nel presente documento.

4. Coordinamento

All'occorrenza sarà cura del committente coordinarsi con altre ditte.

5. Indicazione dei percorsi di transito dedicati e dei punti di raccolta in caso di emergenza:

Vedi successivo punto 11.

6. Rischi specifici propri del committente esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto dell'appalto:

a. **Corpo di Guardia ed ingresso:** L'ingresso è costituito da due cancelli di metallo azionati elettricamente, dalle barriere antintrusione, ed è presidiato da personale armato.

b. **Movimentazione materiali con carico/scarico merci.**

L'eventuale presenza di automezzi e mezzi in transito nei piazzali e nelle strade interne potrebbe creare a più riprese rischi di interferenze limitando inevitabilmente il libero transito di pedoni e mezzi. Si prescrive, inoltre, di non parcheggiare automezzi in zone non

adibite al carico/scarico e, comunque, ad operazioni concluse, di spostarli al più presto nelle aree destinate ai parcheggi.

- c. **Pavimentazione e scale bagnate.** La Ditta delle pulizie, che esplica le sue funzioni durante gran parte dell'arco lavorativo, potrebbe lasciare le aree bagnate e quindi scivolose.
- d. **Rumore.** Non esistono aree soggette a rumore superiore ai valori previsti dalla normativa.
- e. **Impianti elettrici.** Le linee di alimentazione trifase, a 380 Volt, che alimentano gli impianti particolari (BT), rappresentano una fonte di possibile rischio di elettrocuzione e innesco d'incendio e, pertanto, devono essere tenute costantemente sotto controllo.
- f. **Pronto soccorso.** E' presente all'interno del Comando una sala medica non presidiata è, pertanto, necessario rivolgersi a strutture esterne.

11. Prescrizioni a cui il personale dovrà attenersi e gestione delle emergenze:

- a. **Transito del personale.** L'ingresso all'interno del sito è consentito, con accompagnatore, previo riconoscimento da parte del personale addetto, mentre gli automezzi che trasportano le merci devono attenersi scrupolosamente alla segnaletica verticale ed orizzontale al fine di prevenire al massimo le interferenze con altri automezzi in transito per servizio e/o per emergenza.
- b. **Possibili interferenze tra lavoratori.** Le aree di lavoro potrebbero essere bagnate e scivolose; in altre potrebbe esserci del personale che carica e scarica materiali.
- c. **Impianti elettrici.** Si prescrive di non apportare modifiche all'impianto elettrico esistente. Eventuali nuove esigenze dovranno essere rappresentate agli organi competenti. In tal caso dovrà essere emessa una nuova certificazione come previsto dalle normative in vigore.
- d. **Esercitazioni** Eventuali "esercitazioni" (quali ad esempio quelle del personale dell'Antincendio), possono risultare interferenti con le attività connesse all'appalto. La lavorazione sarà coordinata in modo tale da non avvenire in concomitanza con attività addestrative
- e. **Emergenza – (incendio/ sanitaria/ crollo strutturale/ allagamento).**
 - *Emergenza incendio.*

In caso di incendio, in presenza del personale A.D. il personale della Ditta deve sgombrare al più presto l'area interessata dall'emergenza recandosi nei punti di raccolta che il personale del Comando indicherà.

Se il personale A.D. non è presente:

 - avvisare il personale del Corpo di Guardia indicando la zona coinvolta, il tipo di emergenza, ed il proprio nome;
 - se possibile, mettere in sicurezza le proprie attrezzature;

- abbandonare il posto di lavoro utilizzando i percorsi e le uscite di emergenza indicate dalla segnaletica, seguendo le indicazioni date in precedenza;
- raggiungere il punto di raccolta predefinito e lì attendere istruzioni.

In caso di incendio, i mezzi di estinzione del comprensorio (estintori, idranti, ecc) di massima possono essere utilizzati esclusivamente dal personale dell'A.D. preposto.

Limitatamente agli estintori, ove se ne conosca le modalità d'impiego e solo per situazioni di immediato pericolo, può esserne ammesso l'uso per il personale ditta.

– *Emergenza sanitaria*

- Avvisare il personale del Corpo di Guardia indicando la zona coinvolta, il tipo di emergenza, ed il proprio nome;
- attendere l'arrivo del personale di pronto soccorso.

– *Evacuazione*

In caso di allarme, in presenza del personale A.D. il personale Ditta deve sgombrare al più presto l'area interessata dall'emergenza recandosi nei punti di raccolta che il personale della base indicherà.

Se il personale A.D. non è presente:

- avvisare il personale del Corpo di Guardia indicando la zona coinvolta, il tipo di emergenza, ed il proprio nome;
- se possibile, mettere in sicurezza le proprie attrezzature;
- abbandonare il posto di lavoro utilizzando i percorsi e le uscite di emergenza indicate dalla segnaletica;
- raggiungere il punto di raccolta predefinito e lì attendere istruzioni.

A cura del Comando.

12. Disposizioni relative ai Rappresentanti per la Sicurezza ed ai Preposti:

Eventuali significative modifiche da apportare al presente D.U.V.R.I., sono subordinate per parte dell'impresa esecutrice, sia alla consultazione del proprio Rappresentante per la Sicurezza, sia dei propri Preposti, che vigileranno sul proprio personale affinché siano rispettate le Norme antinfortunistiche in vigore e l'uso dei D.P.I. eventualmente necessari durante le fasi lavorative.

Eventuali chiarimenti, e/o proposte di modifiche, dovranno essere rivolte al Servizio di Prevenzione e Protezione del Comando.

13. Zone stoccaggio dei rifiuti:

Tutti i rifiuti provenienti dalle azioni di trasporto e lavorazione dovranno essere recuperati dal fornitore. In ogni caso non è consentito depositare e/o lasciare all'interno del comprensorio eventuali materiali pericolosi, infiammabili, esplosivi o radioattivi senza aver avuto l'autorizzazione documentata dal committente.

14. COVID-19. Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della situazione emergenziale in atto – Fase 2:

- igienizzazione periodica dei locali del Comando;

- sanitizzazione delle suole dei calzari all'ingresso del Comando a mezzo di tappetini igienizzanti;
- obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuali (DPI);
- raccomandazione di lavare/igienizzare con frequenza le mani;
- il divieto di assembramenti e la necessità del rispetto della distanza fra le persone (almeno 1 mt). La vigilanza sul continuo rispetto di tale norma sia garantito dal personale più anziano presente/responsabile;
- obbligo della misurazione della temperatura corporea a tutto il personale in ingresso alla Caserma CUOMO;

IL COMANDANTE

(Gen. Div. AAran Sergio Antonio SCALESE)

COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE



COVID-19

ALLEGATO AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO E OPUSCOLO
INFORMATIVO AL PERSONALE DIPENDENTE

Edizione 2022

INDICE GENERALE

1	INTRODUZIONE	14
1.1	Scopo	15
1.2	Applicabilità	15
2	VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	17
2.1	Premessa	17
2.2	Disposizioni di carattere generale	18
2.3	Valutazione del rischio contagio da Covid-19	18
2.3.1	SCENARIO 1 - Bassa probabilità di diffusione del contagio	20
2.3.2	SCENARIO 2 - Media probabilità di diffusione del contagio	21
2.3.3	SCENARIO 3 - Elevata probabilità di diffusione del contagio	21
2.3.4	SCENARIO 4 - Molto elevata probabilità di diffusione del contagio	22
2.3.5	Disposizioni specifiche per i luoghi di lavoro (Covid-19)	22
2.3.6	Organizzazione degli uffici presso i luoghi di lavoro (Covid-19)	26
2.3.7	Gestione dell'emergenza (Covid-19)	26
2.3.8	Registrazione dei "contatti stretti"	27
2.3.9	Operazioni di pulizia dei locali di lavoro aree potenzialmente contaminate	28
3	FORMAZIONE	28
4	INFORMAZIONE	29
5	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	29
5.1	Premessa	29
5.2	Applicabilità	29
5.3	Istruzione per l'utilizzo delle maschere facciali filtranti nei luoghi di lavoro esterni	29
5.3.1	Norme di carattere generale	29
5.3.2	Durata del dispositivo	30
5.3.3	Integrità e scadenza	30
5.3.5	Verifica della tenuta	31
5.3.6	Note particolari	31
5.4	Istruzione per l'utilizzo dei guanti monouso nei luoghi di lavoro	31
5.4.1	Norme di carattere generale	33
5.4.2	Integrità e scadenza	33
5.4.3	Modalità d'uso	33
5.5	Occhiali a mascherina	34
5.6	Mascherina di tipo chirurgico	34

INTRODUZIONE

La presente integrazione al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza si rende necessaria a seguito dello stato di emergenza nazionale istituito dal Governo Italiano a seguito della forte diffusione di contagi e di infezioni da Coronavirus “Covid-19”.

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS). I Coronavirus sono stati identificati a metà degli anni '60 e sono noti per infettare l'uomo ed alcuni animali (inclusi uccelli e mammiferi). Le cellule bersaglio primarie sono quelle epiteliali del tratto respiratorio e gastro-intestinale. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha annunciato il nuovo nome per la malattia da nuovo coronavirus: Covid-19. Il nome è l'acronimo di Co (corona); Vi (virus); D (“disease”, malattia) e 19 (l'anno di identificazione del virus). I sintomi più comuni includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie e come altre malattie respiratorie. L'infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può essere fatale. Generalmente i sintomi sono lievi e a inizio lento. Alcune persone si infettano ma non sviluppano sintomi né malessere. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache. Anche il nuovo Coronavirus responsabile della malattia respiratoria Covid-19 può essere trasmesso da persona a persona tramite un contatto stretto con un caso infetto.

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata. La via primaria sono le “goccioline” del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutando;
- contatti diretti personali;
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso oppure occhi.

Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie definisce contatto stretto:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di Covid-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di Covid-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di Covid-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di Covid-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di Covid-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di Covid-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di Covid-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di

un caso di Covid-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto. Qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo.

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della malattia nel caso in esame.

1.1 Scopo

Scopo della presente scheda integrativa al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza è quello di definire quelle misure atte a prevenire, limitare e ridurre al minimo il rischio durante i lavori previsti nel contratto per fronteggiare l'emergenza legata alla presenza di focolai di infezione e diffusione sul territorio nazionale di Coronavirus Covid-19 e assieme, attuare procedure concrete per l'osservanza della normativa vigente oltre che fornire informazioni ed elementi indicativi di comportamento e d'indirizzo sulla sicurezza.

Lo stesso è finalizzato a contenere il contagio e a tutelare tutti i lavoratori dipendenti del Comando COR che si trovino ad operare presso luoghi di lavoro interni al sedime Caserma CUOMO in Via Stresa 31/b 00135 ROMA e le altre sedi distaccate, la cui responsabilità giuridica di detti luoghi, ricade rispettivamente, in capo al datore di lavoro.

Si precisa che:

- il rischio di seguito analizzato non è strettamente correlato alle attività aziendali svolte (carattere socio-sanitario);
- la valutazione del rischio ha carattere temporaneo e specifico per il caso di specie;
- le misure di prevenzione e protezione sono messe in atto per la gestione di una situazione d'emergenza;
- le azioni di contenimento sono in accordo con le indicazioni del Ministero della Salute disponibili alla data di redazione dello stesso.

Inoltre, si precisa che l'emergenza Coronavirus rappresenta un problema di salute pubblica e, in questa fase di continua e rapida evoluzione, la gestione delle misure di prevenzione e protezione deve seguire le disposizioni speciali appositamente emanate e i provvedimenti delle Autorità Sanitarie competenti. I Decreti e le Ordinanze che vengono emanati da Governo/Regioni sono Atti generali contenenti disposizioni speciali in ragione dell'emergenza sanitaria che come tali prevalgono sugli ordinari obblighi di tutela della salute sul lavoro previsti dal D.Lgs 81/08 e da altre leggi.

1.2 Applicabilità

Il presente Documento si applica esclusivamente alle attività svolte nei luoghi di lavoro afferenti alle Sedi dove sono impiegati i lavoratori del Comando per le Operazioni di Rete.

Questa scheda integrativa sarà regolarmente aggiornata in funzione del susseguirsi dell'evoluzione dell'epidemia secondo le norme progressivamente emanate dal Governo Italiano, attraverso gli specifici D.P.C.M. ed il puntuale aggiornamento del *Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*, delle

disposizioni specifiche emanate dagli enti locali (Regione, Comune, ecc.) oppure di nuove circolari ministeriali cui seguiranno le varie policies aziendali.

Eventuali variazioni alle disposizioni e/o alla classificazione delle aree del territorio nazionale saranno comunicate tramite successive note ufficiali da parte degli Organi preposti (Ministero, Stato, Regioni, ecc.).

1.3 Documenti di riferimento

Rif.	Codice	Titolo
R1	<i>Edizione del 21 maggio 2021 e s.m.i.</i>	<i>Il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro”</i>
R2	<i>Edizione 2022</i>	<i>Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza rilasciato dal Comando per le Operazioni in Rete</i>
R3		<i>Decreto legge n° 172 del 26 novembre 2021.</i>
R4		<i>Ordine di Servizio del Comando Operazioni in Rete n° 16 del 01 dicembre 2021 “ulteriori disposizioni sull’applicazione delle misure anti COVID-19. Obbligo vaccinale”.</i>
R5		<i>Ordine di Servizio del Comando Operazioni in Rete n° 2 del 3 febbraio 2022 riguardante “ulteriori disposizioni sull’applicazione delle misure anti COVID-19. Obbligo vaccinale”.</i>

Più precisamente, la presente scheda integrativa al DUVRI recepisce:

- il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 del 24 aprile 2020” e s.m.i., sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’Economia, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro della Salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, che, in relazione alle attività professionali e alle attività produttive, raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;

L’attuale condizione pandemica prevista fino al 31 marzo 2022, salvo ulteriori proroghe, per le attività produttive, sia pubbliche che private, prevede:

- in ordine alle attività produttive e alle attività professionali si:
 - assumano protocolli di sicurezza anti contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
 - siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
 - per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni.

Si riportano, per conoscenza, le misure di contenimento del contagio da adottare:

- Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, a seconda della specifica Regione, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli

spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;

- È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

Con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 e decreti ad esso correlati, le sedi, i siti produttivi e i luoghi di lavoro ricadenti su tutto il territorio nazionale, oggetto del contratto di appalto, sono ad oggi soggetti alle prescrizioni contenute nello stesso decreto.

Eventuali variazioni alle disposizioni e/o alla classificazione delle aree del territorio nazionale saranno comunicate tramite successive note ufficiali da parte degli Organi preposti (Ministero, Stato, Regioni, ecc.).

Tali variazioni, se non impattanti con la seguente valutazione del rischio, saranno acquisite e allegate al presente documento tramite comunicazione scritta tracciabile da parte del datore di lavoro.

Al riguardo, si conferma:

- che dette attività, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 1, commi 7 e 8 del DPCM 11 marzo 2020, sono effettuate in conformità ai contenuti del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 fra Governo e parti sociali;
- che il citato Protocollo è stato recepito a livello aziendale da analogo accordo sottoscritto con le segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali in data 14 marzo 2020.

Questa scheda integrativa sarà regolarmente aggiornata in funzione dell'emissione di nuovi DPCM, di disposizioni specifiche emanate da enti locali (Regione, Comune, ecc.) o di nuove circolari ministeriali o policies aziendali.

1 VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

1.1 Premessa

Per far fronte all'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19, il Comando per Le Operazioni in Rete sin da subito ha di fatto adottato il lavoro agile, con l'obiettivo di garantire la tutela della salute e della sicurezza dei propri dipendenti.

In considerazione delle ultime raccomandazioni governative, di Stato Maggiore Difesa, SEGREDIFESA, IGESAN, il Comando ha costantemente implementato, valutato e dove possibile, ha ampliato le misure già attive per aiutare i propri dipendenti a far fronte ai disagi causati dalla situazione di emergenza e contenere il rischio di contagio in tutti i luoghi di lavoro.

È stata approntata una campagna di comunicazione e di informazione costante, emanati di Ordini di Servizio che indicavano soprattutto, l'adozione di procedure specifiche atte al contenimento del contagio da Covid-19.

All'introduzione di ogni nuova istruzione governativa o nella sequenza dei vari DPCM, il Comando si è immediatamente attivata nell'assoluto rispetto delle stesse e per l'adozione delle conseguenti disposizioni e delle relative misure di prevenzione e protezione, compreso quanto definito dal Protocollo d'intesa siglato con la segreteria sindacale nazionale delle tre sigle e il testo del Protocollo del 14 marzo 2020 e del successivo del 24 aprile 2020 siglati tra il Governo e le Parti Sociali.

Sono state approntate delle istruzioni specifiche rivolte soprattutto al personale addetto alle attività presso luoghi di lavoro esterni rispetto alle proprie unità produttive, cui segue il riferimento.

L'obiettivo di questi documenti è definire le modalità per l'utilizzo dei dispositivi come maschere facciali filtranti (e/o all'occorrenza, dei guanti monouso), in funzione delle attività che il personale svolge presso luoghi di lavoro esterni (postazioni, sedi del cliente, fornitori) e i relativi trasferimenti, in ottemperanza ai requisiti e delle prescrizioni dei DPCM e del Protocollo condiviso per la sicurezza dei Lavoratori e successive modifiche ed integrazioni che dovessero essere emanate.

2.2 Disposizioni di carattere generale

A tutto il personale dipendente del COR sono state comunicate le seguenti modalità operative:

- È fatto obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- Non è consentito l'ingresso o rimanere in azienda o in qualsiasi luogo di lavoro esterno alle unità produttive quando sussistano le condizioni di pericolo, ovvero sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei quattordici giorni precedenti;
- Nel fare accesso in azienda e in ogni altro luogo di lavoro esterno alle unità produttive occorre mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene;
- È precluso l'accesso in azienda o presso qualsiasi luogo di lavoro esterno a chi negli ultimi quattordici giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;
- Si richiede di informare tempestivamente, il Comando, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove fosse strettamente necessario e urgente e nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovrà essere garantito il distanziamento interpersonali;
- Gli spostamenti all'interno di qualsiasi luogo di lavoro o sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali o del luogo dove ci si trova;
- L'accesso agli spazi comuni e le aree fumatori è contingentato riducendo al minimo il tempo di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano;
- La Bouvette è chiusa per motivi fino a data da destinarsi.

2.3 Valutazione del rischio contagio da Covid-19

La valutazione del rischio segue le linee guida adottate a vario titolo dal Comando contenute nel proprio Documento di Valutazione dei Rischi e successive modifiche ed integrazioni.

Più precisamente, per la redazione della presente valutazione dei rischi, che non tiene conto dei criteri adottati per la valutazione degli altri rischi propri dell'attività, sono stati presi in considerazione:

- Il documento di valutazione dei rischi aziendali e relativi addendum;
- Le indicazioni ministeriali per contenere il contagio;
- L'ubicazione della sede di svolgimento delle attività;
- La tipologia di attività svolte dal personale dipendente;
- Le attività previste delle imprese fornitrici/subappaltatrici;
- La presenza/accesso di clienti, visitatori, manutentori, trasportatori e utenti vari.

Occorre considerare quanto segue:

- la valutazione del rischio e la corrispondente individuazione delle misure di prevenzione e protezione indicate nella presente scheda integrativa sono state effettuate in conformità alla metodologia utilizzata per l'elaborazione dell'addendum al Documento di Valutazione dei Rischi relativo alla specifica questione;
- alla data di redazione del presente documento, il continuo susseguirsi di notizie ed informazioni provenienti dai vari canali di comunicazione ufficiali comporta continui e repentini cambi di indirizzo operativo al riguardo di quanto descritto, in grado di modificare in brevissimo tempo i contenuti del presente documento e le misure di prevenzione e protezione associate alla valutazione del rischio descritto.

Per i sopraesposti motivi, la presente scheda integrativa al Documento Valutazione dei Rischi deve poter dimostrare adattabilità agli eventi, facile leggibilità e comprensibilità, immediata applicazione (nei limiti imposti dallo stato di allerta nazionale generalizzato, che genera problematiche di approvvigionamento, di logistica ed organizzative in genere).

Pertanto si opta per una composizione di valutazione dei rischi suddivisa per SCENARI STANDARD, di agile lettura e di rapida applicazione al mutare degli eventi. Indipendentemente dallo scenario di prima applicazione, è compito del Datore di Lavoro, definire lo scenario di appartenenza dell'azienda al variare delle condizioni e della sede/luogo di lavoro, tramite comunicazioni dedicate.

Il Comando COR, monitora costantemente l'evoluzione e le linee guida che verranno emanate dalle varie agenzie nazionali ed internazionali.

L'eventuale modifica dello scenario di appartenenza non dovrà essere oggetto di nuova revisione del documento ma può essere deciso e reso evidente mediante comunicazione scritta tracciabile da parte del datore di lavoro, da allegarsi al presente documento.

Tale eventuale cambio di scenario, quando legato al passaggio ad uno scenario più stringente, dovrà essere avvalorato da fatti oggettivi afferenti allo scenario medesimo.

SCENARIO	DESCRIZIONE	Rischio per la salute
Prerequisito	Rispetto delle normative, circolari, ordinanze, ecc. imposte dalle istituzioni (APPLICAZIONE COSTANTE)	—
Scenario 1	Bassa probabilità del contagio	BASSO
Scenario 2	Media probabilità del contagio	MEDIO
Scenario 3	Elevata probabilità del contagio	ALTO
Scenario 4	Molto elevata probabilità del contagio	MOLTO ALTO

Al fine di definire al meglio le misure di prevenzione e protezione più adatte, il Comando, col supporto del proprio Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, valuterà il livello di rischio per la salute in funzione del contesto geografico (anche attraverso le varie emanazioni regionali come ordinanze, ecc.).

Si vedano i seguenti capitoli seguenti per la definizione degli scenari e per le misure di prevenzione e protezione.

2.3.1 SCENARIO 1 - Bassa probabilità di diffusione del contagio

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali non siano presenti, nell'intero comune, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire “bassa” la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), si ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- Informazione a tutti i lavoratori in merito al rischio, mediante mail da parte del Datore di Lavoro;
- Distribuzione via email a tutti i dipendenti e affissione, in uno o più punti visibili della sede di lavoro (all'ingresso dei siti, nelle zone ristoro, etc.), del “decalogo” simile o equivalente riportato nel presente documento. Tale manifesto dovrà essere sostituito quando dovesse essere emesso un similare ritenuto dalle autorità più aggiornato o più completo (azione a cura del datore di lavoro della committente o del datore di lavoro sul quale ricade la responsabilità giuridica del luogo di lavoro oggetto delle attività definite nel contratto di appalto);
- Affissione delle “istruzioni grafiche per il lavaggio delle mani” nei servizi igienici aziendali, nei pressi dei lavamani, nonché nelle mense e/o zone ristoro ove siano presenti lavandini.
- Allontanamento immediato dal lavoro di qualunque lavoratore manifesti sintomi ascrivibili a quelli del Coronavirus Sars-CoV-2 e interdizione per lo stesso al rientro al lavoro fino ad accertata negatività rispetto al virus o a completa guarigione, previa consultazione del proprio Medico;
- Stretto controllo sugli accessi esterni, intesi come fornitori, appaltatori e/o subappaltatori, (azione a cura del datore di lavoro della committente o del datore di lavoro sul quale ricade la responsabilità giuridica del luogo di lavoro oggetto delle attività definite nel contratto di appalto), per la limitazione al minimo dei contatti con i propri lavoratori, attraverso:

- Screening dei visitatori e dei fornitori rispetto al Coronavirus Sars-CoV-2 che blocca l'accesso di personale potenzialmente pericoloso attraverso l'uso di una tecnologia di TERMOSCANNER;
- Comunicazione sul rispetto delle misure di prevenzione Coronavirus Sars-CoV-2 a tutti i fornitori;
- Incremento e potenziamento delle attività di pulizia in tutti gli ambienti di lavoro, in particolare nei luoghi comuni, sanificazione di tutta la struttura con cadenza quindicennale effettuata di notte;
- Limitazione delle trasferte nei luoghi dove ci sono focolai accertati.

Il Sistema di videoconferenza è da consigliarsi come il primo metodo per qualsiasi tipo di riunione. Inoltre, si applicano le misure dello scenario seguente nella misura in cui, indipendentemente dalla situazione di diffusione geografica, insistano sull'azienda/Ente condizioni intrinseche e particolari che impongano uno scenario più restrittivo o qualora il Datore di Lavoro lo ritenga necessario.

2.3.2 SCENARIO 2 - Media probabilità di diffusione del contagio

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nella provincia, numerosi conclamati casi di contrazione della malattia non circoscritti a singoli focolai/aree a rischio identificate dal Ministero o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire “media” la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- Tutte le misure indicate per Scenario 1;
- Una attenta e puntuale valutazione delle eventuali ulteriori azioni da mettere in atto per lavoratori appartenenti a fasce di popolazione sensibili rispetto al rischio (minori, lavoratori oltre i 60 anni, lavoratori con nota immunodeficienza o che la dichiarino per la prima volta, avvalorandola con atti). Rientrano nella categoria delle fasce sensibili anche le donne in stato di gravidanza, pur non essendoci ad oggi alcuna informazione di letteratura che indichi l'incidenza del virus sul feto (fonte: rivista medico scientifica inglese “The Lancet”);
- Dotazione di dispenser distributori di igienizzante alcolico per le mani agli ingressi aziendali, con cartello indicante la necessità di disinfezione delle mani all'ingresso presso la sede di lavoro, nel caso della sede del Comando, esiste un dispenser per ogni ingresso corridoi;
- Dotazione di disinfettanti antisettici per superfici nei bagni a base alcolica e panni di carta usa e getta;

Inoltre, si applicano le misure dello scenario seguente nella misura in cui, indipendentemente dalla situazione di diffusione geografica, insistano sull'azienda/Ente condizioni intrinseche e particolari che impongano uno scenario più restrittivo o qualora il Datore di Lavoro lo ritenga necessario.

2.3.3 SCENARIO 3 - Elevata probabilità di diffusione del contagio

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nelle limitrofe città, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire “elevata” la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- Tutte le misure indicate per Scenario 2;
- Al fine di ridurre le possibilità di contatto con il personale (anche di enti o società differenti, o soprattutto di pazienti, come nel caso di luoghi di lavoro insistenti presso strutture ospedaliere), l'accesso di fornitori esterni deve essere regolato attraverso l'individuazione di procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite.
- Fornitura di maschere facciali filtranti di categoria FFP2 o FFP3, marchiata EN 149 o di mascherine chirurgiche a seconda della mansione (valutazione a cura dei singoli datori di lavoro;
- Verifica dell'utilizzo di mascherine per tutti gli accessi esterni;
- Sospensione di tutte le visite da parte di fornitori/visitatori presso gli uffici differenti dalle sale apparati presso il luogo di lavoro oggetto delle attività definite nel contratto di;
- Informazione a tutti i lavoratori in merito al rischio, mediante mail del Datore di Lavoro, affissione di comunicazione ed opuscoli informativi e riunioni in modalità telematica;
- Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nei luoghi di lavoro in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.

Inoltre, si applicano le misure dello scenario seguente nella misura in cui, indipendentemente dalla situazione di diffusione geografica, insistano sull'azienda / Ente condizioni intrinseche e particolari che impongano uno scenario più restrittivo o qualora il Datore di Lavoro della committente lo ritenga necessario.

2.3.4 SCENARIO 4 - Molto elevata probabilità di diffusione del contagio

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile al caso in cui il medesimo comune della sede di lavoro sia una "area a rischio" (come da indicazione del Ministero) o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire "molto elevata" la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- Tutte le misure indicate per Scenario 3;
- Valutazione della possibilità di sospensione e/o limitazione dell'attività, nei limiti di legge e fatto salvo la libera iniziativa imprenditoriale nel caso privato e l'esecuzione di servizi essenziali e di pubblica utilità nel caso pubblico e privato.

2.3.5 Disposizioni specifiche per i luoghi di lavoro (Covid-19)

Il Comando deve vigilare affinché i lavoratori dipendenti o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro, ne rispettino integralmente le disposizioni.

In ogni ambiente sarà necessario assicurare la "distanza sociale" di almeno un metro e i locali scelti per le riunioni dovranno essere ampiamente areati.

Per l'incremento e potenziamento delle attività di pulizia, si suggerisce:

- Almeno una volta al giorno o una volta per turno di lavoro, per quanto riguarda le attrezzature di lavoro (PC, telefoni, strumenti di misura);
- Adozione delle misure di prevenzione e protezione previste dalle recenti disposizioni delle autorità:

- Mettere a disposizione del personale sostanze igienizzanti a base alcolica;
 - Rispetto della distanza interpersonale minima di un metro tra le maestranze;
 - Lavarsi ripetutamente le mani come da procedure rilasciate dal Ministero della Salute.
- Organizzare le squadre di lavoro in maniera da limitare, per quanto possibile, il numero di maestranze, garantendo comunque la presenza almeno di un preposto, un addetto primo soccorso e un addetto antincendio;
 - Organizzare gli spostamenti tra i diversi luoghi di lavoro, riducendoli allo stretto necessario, prediligendo i percorsi brevi ed evitando l'assembramento all'interno dei mezzi di trasporto (autovetture, furgoni, etc.). L'utilizzo dei DPI all'interno del mezzo è obbligatorio nel caso in cui ci siano almeno due lavoratori, preferendo posti sfalsati qualora sia possibile ed evitando il ricircolo dell'aria all'interno dell'abitacolo. Se le condizioni meteorologiche lo permettessero, prediligere l'apertura dei finestrini.
 - Programmare le attività in maniera da evitare gli assembramenti all'interno delle differenti aree che insistono nello stesso luogo di lavoro, rispettando sempre le disposizioni del preposto in merito allo svolgimento delle lavorazioni in successione temporale o in aree separate;
 - Utilizzo degli opportuni dispositivi di protezione individuale DPI(1):
 - Utilizzo continuo dei guanti monouso, laddove l'attività non preveda l'utilizzo di altra categoria di guanti da lavoro;
 - **Utilizzo di occhiali a protezione degli occhi laddove l'attività lo consenta e comunque sempre nel caso non si riesca a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.**

1) Utilizzo continuo di maschere facciali filtranti di categoria FFP2 o FFP3 senza valvola, marchiata EN 149 (eventuali accessi di personale con mansione da videoterminalista VDT potranno avere in dotazione le mascherine di tipo chirurgico che comunque non potranno essere utilizzate per recarsi nei luoghi di lavoro);

(*) L'utilizzo dei suddetti DPI riguarda tutte le fasi e sotto-fasi operative delle attività da svolgersi presso i luoghi di lavoro esterni rispetto alle sedi del Comando.

In merito all'utilizzo delle mascherine, le squadre di lavoro dovranno avere sempre dispositivi di protezione tali da garantire i livelli di protezione reciproca.

Nel caso in cui personale con mansione tale da avere in dotazione le mascherine chirurgiche dovesse avere la necessità di recarsi nei luoghi di lavoro diversi dal solito (per sopralluoghi, collaudi o altro),



dovrà essere fornito di mascherina FFP2 o FFP3 senza valvola.

- Stoccaggio e smaltimento dei DPI Covid-19 saranno effettuati in ottemperanza della normativa specifica per lo smaltimento di DPI COVID:
 - In sintesi i rifiuti potenzialmente infetti, come ad esempio: DPI e/o materiale usato per la sanificazione straordinaria dovranno essere smaltiti come rifiuti speciali pericolosi con il codice CER 18.01.03* (rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni).
 - Tutti i DPI utilizzati durante il normale svolgimento delle attività lavorative da parte di lavoratori presunti sani, oltre ai fazzoletti di carta utilizzati, fatto salvo eventuale presenza di sostanze pericolose in ambiente di lavoro, saranno assimilati agli urbani ed in particolare dovranno essere conferiti al gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati.

Mezzi e Attrezzature utilizzati nei luoghi di lavoro (quali ad esempio scale, etc.), se utilizzati da più persone con continuità, dovranno essere igienizzati ogni volta prima e dopo il loro utilizzo con apposita soluzione idroalcolica. Ci si dovrà dotare di apposito registro sul quale annotare l'attività di pulizia.

Le autovetture aziendali dovranno essere igienizzate almeno una volta a settimana e comunque tutte le volte che venissero utilizzate da più persone. Ci si dovrà dotare di apposito registro sul quale annotare l'attività di pulizia.

Gli attrezzi manuali dovranno essere dati in dotazione ad un solo operatore ed utilizzati con i guanti. Si suggerisce di provvedere alla loro igienizzazione, almeno quotidiana, con soluzione idroalcolica. In particolare è obbligatorio provvedere alla igienizzazione in caso si preveda un uso promiscuo.

Per quanto riguarda gli accessi nei luoghi di lavoro oggetto delle attività definite nel contratto di appalto:

- L'eventuale necessità che preveda lo scambio di documentazione cartacea o altri tipi di supporto o materiale (schede elettroniche, parti di ricambio, ecc.) dovrà avvenire tramite l'utilizzo di guanti monouso evitando l'utilizzo della medesima penna e mantenendo distanza interpersonale di un metro;
- Il personale "esterno" o dei subfornitori, che per indifferibili esigenze debba accedere presso i luoghi di lavoro, dovrà trasmettere evidenza dell'avvenuta informativa in merito alle misure da adottare per l'emergenza Covid-19 ("Informativa Visitatori");
- Qualora il personale "esterno" o del subfornitore fosse sprovvisto dei suddetti DPI, sarà cura Comando verificare e/o provvedere alla fornitura;
- In caso di indisponibilità dei suddetti DPI, il personale "esterno" non potrà accedere ai siti;

- Ad ogni lavoratore e per ogni ingresso, potrebbe eventualmente essere richiesto con modalità differenti, la compilazione di un questionario anamnestico fornito dalla committente o dal datore di lavoro sul quale ricade la responsabilità giuridica del luogo di lavoro oggetto delle attività definite nel contratto di appalto;
- Prima dell'accesso nel luogo di lavoro (*), il lavoratore potrebbe essere sottoposto al controllo della temperatura corporea, da un preposto idoneamente informato in merito a: modalità di utilizzo del termometro laser, frequenza della rilevazione della temperatura, vincoli per l'accesso al sito, misure di prevenzione e dpi da utilizzare per la riduzione del rischio da contagio;
- Nell'ambito delle scelte organizzative e di pianificazione potrebbe essere adottato un servizio di rilevazione della temperatura corporea esteso a tutte le aree del luogo di lavoro dove ci si trova, a servizio di tutte le imprese, tale da consentire la verifica a tutti i soggetti che accedono nei luoghi di lavoro, anche più volte al giorno, a qualsiasi ora, compresi i fornitori esterni. Tra le soluzioni spesso vagliate, volte a garantire il maggior grado di sicurezza nei luoghi di lavoro, per esempio, si potrebbe adottare un sistema di rilevazione istantaneo, con utilizzo di telecamere di rilevazione termometriche, installate in corrispondenza degli accessi presso i luoghi di lavoro, integrate con accessi regolati da tornelli;
- Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro;
- L'esito della rilevazione della temperatura sarà riportato in appositi registri;
- Nel caso in cui la persona risponda positivamente ad almeno una delle domande previste dal questionario oppure la sua temperatura risulterà superiore ai 37,5° C, il lavoratore dovrà rientrare presso la sua abitazione o il proprio domicilio (hotel, se in trasferta) ed avvisare immediatamente della circostanza il numero di emergenza 1500 o 112. Inoltre si richiede a tutti coloro che eventualmente abbiano avuto contatto con il lavoratore di contattare il 1500 o 112 e di rientrare presso la propria abitazione.

(*) Ai fini della disciplina privacy, essendo la rilevazione della temperatura corporea un trattamento di dati personali si evidenzia quanto segue:

- Il valore rilevato dalla misura della temperatura non deve essere registrato;
- è possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali;
- l'informativa privacy sarà trasmessa all'interessato al momento della misurazione.

In particolare:

- la finalità del trattamento è la prevenzione dal contagio da Sars-CoV-2, ai fini dell'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 ;
- l'eventuale conservazione dei dati è prevista fino al termine dello stato d'emergenza;
- i dati saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da Sars-CoV-2 e non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative.

2.3.6 Organizzazione degli uffici presso i luoghi di lavoro (Covid-19)

Al personale delle ditte sub-affidatarie potrebbe non essere consentito l'ingresso presso gli uffici del luogo di lavoro differenti dalle sale dove vengono ospitati gli apparati oggetto delle attività definite nel contratto di appalto.

Tuttavia, in caso eccezionale, l'accesso presso gli uffici sarà organizzato per tutto il periodo dell'emergenza secondo il principio del distanziamento sociale, ovvero garantendo una distanza tra ogni lavoratore di almeno un metro l'uno dall'altro.

La comunicazione col personale che risiede presso gli uffici è invece consentita e incentivata tramite i sistemi di comunicazione aziendale o linea telefonica interna.

In tutti i bagni dovrebbero essere affissi i manifesti riportanti le specifiche norme comportamentali (azione a cura del datore di lavoro della committente o del datore di lavoro su cui ricade la responsabilità giuridica del luogo di lavoro).

Tutti gli uffici frequentati con continuità dovrebbero essere sottoposti a disinfezione almeno due volte al giorno ed a sanificazione periodica.

Al fine di evitare qualsiasi rischio per i lavoratori i locali dopo la disinfezione dovranno essere areati per almeno un'ora; nessun lavoratore dovrà sostare negli uffici durante tale fase. La scheda di sicurezza del prodotto utilizzato per la disinfezione sarà acquisita a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione e sarà allegata alla propria documentazione di sicurezza (DUVRI). A cura del responsabile dei luoghi, spetta definire gli orari per la disinfezione tenendo conto degli orari degli uffici, da concordare con la ditta prescelta.

È definita e debitamente segnalata un'area di stoccaggio temporaneo per i materiali di fornitura che giungono presso il Comando tramite corrieri/trasportatori, per i quali occorre individuare un accesso dedicato.

2.3.7 Gestione dell'emergenza (Covid-19)

Per quanto riguarda la gestione dell'emergenza da Sars-CoV-2, deve essere recepito integralmente il Piano delle Emergenze trasmesso preventivamente dal datore di lavoro dei luoghi dove si svolgeranno le attività.

Il datore di lavoro su cui ricade la responsabilità giuridica del luogo di lavoro, deve individuare un "Locale di isolamento" nel quale trasferire immediatamente quei soggetti che manifestino sintomi respiratori ascrivibili al Coronavirus Sars-CoV-2 (tosse, febbre, raffreddore, ecc.).

Eventuali casi che si possano riferire al personale delle ditte esterne, va immediatamente gestito nel modo seguente:

- Far allontanare immediatamente tutto il personale in quel momento presente sul quel luogo di lavoro;
- Se non presente al momento, informare contestualmente il proprio addetto alle emergenze costituendo una squadra minima d'intervento di almeno due persone (ove possibile);
- Indossare mascherine di tipo FFPx, occhiali e guanti protettivi monouso se in quel momento se ne fosse sprovvisti;
- Accertarsi che il soggetto indossi a sua volta la mascherina (FFPx senza valvola o con sovrapposta

una mascherina di tipo chirurgico);

- Accompagnare il soggetto “presunto contagiato” in un luogo aperto (se le condizioni meteorologiche lo permettano) mantenendo dallo stesso le distanze appropriate (uguali o superiori a due metri) e contattare il 118 o il 1500 per modalità operative;
- Accompagnare il soggetto “presunto contagiato”, sempre mantenendo le distanze, verso il mezzo di trasporto che sarà identificato dal servizio 118 o 1500 (es: autoambulanza);
- Raccogliere i DPI in appositi sacchetti monouso per rifiuti sanitari a rischio infettivo (CER 18.01.03*) e contattare il proprio servizio di prevenzione e protezione aziendale per informazioni sul corretto smaltimento.
- Notificare l’evento al Servizio di Prevenzione e Protezione locale e a quello dell’azienda esterna e assieme provvedere alla registrazione dei contatti stretti.

2.3.8 Registrazione dei “contatti stretti”

Al fine di una mirata ed efficace gestione dell’emergenza, nonché al fine di ricostruire, individuare e circoscrivere gli eventuali “contatti stretti” di un caso sospetto o positivi da Sars-CoV-2, dovrà essere predisposta, nel rispetto della normativa sulla privacy, una procedura atta a tracciare i “contatti stretti” avuti dai singoli lavoratori nei luoghi di lavoro esterni rispetto alle sede di lavoro consueta, su base giornaliera.

Suddetta procedura, che sarà estesa anche ai sub-fornitori, prevede la compilazione obbligatoria giornaliera di appositi registri da parte del preposto capo/squadra, sui quali vengono annotati i “contatti stretti”, ovvero tutte quelle persone esterne alla singola squadra di lavoro che hanno avuto contatto (per +15min e a distanza di 2 metri) con la squadra durante il turno di lavoro, e che quindi sono riconducibili alla definizione di “contatto stretto”.

Nello specifico dovranno essere annotati su registri:

- i lavoratori esterni alla società, indicando nome e cognome (se non si ricorda il nome completo almeno l’impresa di appartenenza), con i quali uno o più componenti della squadra è venuto a contatto stretto nell’ambito della giornata lavorativa;
- I lavoratori facenti parte della stessa società ma NON facenti parte della medesima squadra di lavoro.
- Nel caso di tecnici, preposto, operatori di mezzi d’opera, che effettuano attività svincolate dalla singola squadra di lavoro, la compilazione spetta al singolo lavoratore.

Elementi del registro (un esempio viene riportato di seguito):

- Nome Società;
- Data di riferimento;
- Elenco componenti squadra di lavoro;
- Fascia oraria delle attività o turno di lavoro con Indicazione lavorazioni effettuate e le aree in cui si sono svolte;
- Note: indicazione dei nominativi e impresa dei “contatti stretti”;
- Firma nome e cognome del compilatore;
- I registri saranno raccolti e custoditi dal preposto di ogni singola impresa esecutrice che avrà

l'obbligo di custodia e di trasmissione periodica del registro ogni fine turno di lavoro;

- Per “contatto stretto” durante l'intervallo orario della lavorazione (turno o fascia oraria) si intende:
 - personale venuto a contatto stretto con uno o più lavoratori della squadra di lavoro;
 - collega di lavoro venuto a contatto stretto con uno o più lavoratori della squadra di lavoro, ma che NON fa parte della medesima squadra di lavoro.

2.3.9 Operazioni di pulizia dei locali di lavoro aree potenzialmente contaminate

Per la pulizia di ambienti non sanitari (es. postazioni di lavoro, uffici, mezzi di trasporto) dove abbiano eventualmente soggiornato casi accertati di Sars-CoV-2, occorre accertarsi con i rappresentanti di tutti gli enti/aziende, in merito all'applicazione delle misure straordinarie di seguito riportate.

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0.1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale provvisto di DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto; quelli riutilizzabili vanno invece sanificati. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

Per la pulizia di ambienti non frequentati da casi di Sars-CoV-2, è sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni detersivi, avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente (es. muri, porte, finestre, superfici dei servizi igienici).

In caso di affidamento a terzi di servizi di pulizia, le indicazioni riportate in questo paragrafo vanno trasmesse alle eventuali imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi.

3 FORMAZIONE

Tratto dal paragrafo 10 del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work.

Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista).

4 INFORMAZIONE

In funzione del livello di rischio assegnato al luogo dove si svolgerà l'intervento oggetto del contratto di appalto, sia questo di carattere correttivo o preventivo, la committente provvederà alla convocazione di apposite riunioni (se possibile, non in presenza) per favorire il coordinamento e la cooperazione tra i datori di lavoro e l'informazione in merito alle misure organizzative adottate nei differenti luoghi di lavoro.

Sarà poi cura di ogni singolo datore di lavoro dell'affidataria o del proprio sub-fornitore, provvedere a propria volta alla condivisione dell'informazione specifica in merito all'emergenza Sars-CoV-2 e alle relative misure di prevenzione e protezione, rivolgendosi ai propri dipendenti attraverso sessioni dedicate che verranno verbalizzate.

5 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

5.1 Premessa

L'obiettivo di queste istruzioni è definire le modalità per l'utilizzo delle maschere facciali filtranti e dei guanti monouso in funzione delle attività che il personale svolge presso luoghi di lavoro (postazioni, sedi del cliente, fornitori) e i relativi trasferimenti, in ottemperanza ai requisiti e delle prescrizioni di cui ai DPCM del 11/03/2020 e DPCM 26/04/2020 e del Protocollo sicurezza dei Lavoratori del 24/04/2020 e s.m.i.

5.2 Applicabilità

Le seguenti istruzioni sono applicabili a tutti i siti e luoghi di lavoro esterni ricadenti nel territorio nazionale, dove operi personale della Divisione Cyber Security assegnato a sedi Italiane.

Prima di procedere con la trasferta o con l'uscita per servizio, occorrerà compiere una valutazione specifica, in accordo con il proprio preposto, che l'area o il sito di destinazione siano classificati accessibili secondo le ordinanze locali o i DPCM in quel momento vigenti.

5.3 Istruzione per l'utilizzo delle maschere facciali filtranti nei luoghi di lavoro esterni

5.3.1 Norme di carattere generale

I respiratori filtranti monouso si identificano in tre categorie: FFP1, FFP2 e FFP3.

Utilizzare le avvertenze appropriate controllando a quale categoria appartiene il respiratore, l'indicazione si trova nella scatola e sul respiratore stesso:

- FFP1, protezione contro aerosol solidi e liquidi (per esempio, nebbie oleose) non tossici;
- FFP2, protezione contro aerosol solidi e liquidi (per esempio, nebbie oleose) non tossici e di bassa o media tossicità;
- FFP3, protezione contro aerosol solidi e liquidi (per esempio, nebbie oleose) non tossici, di bassa o media tossicità ma anche altamente tossici in alte concentrazioni.

Le soglie ammesse rispetto ai livelli di concentrazione dipendono dal tipo di mascherina.

Coerentemente al “Protocollo condiviso in merito alle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020 (definito il “Protocollo”) e al DPCM dell’11 marzo 2020, il dispositivo (o mascherina) deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- Per tutte quelle attività in cui non è possibile mantenere o garantire la distanza interpersonale di almeno un metro;
- Nelle aree di transito o durante qualsiasi spostamento o transito in aree con elevato afflusso di persone come negli uffici pubblici, ospedali, caserme, Questure, Uffici del cliente, open space, ascensori, eccetera;
- Negli automezzi sociali, auto in pool oppure a noleggio, nel caso in cui gli spostamenti prevedano la presenza di più persone sedute all’interno dello stesso abitacolo;
- A bordo di qualsiasi mezzo pubblico di trasporto (bus, metropolitana, treno, aereo, taxi).

Tutto ciò che non impatta in questa casistica esula dall’applicazione delle disposizioni dei DPCM.

5.3.2 Durata del dispositivo

Le maschere usa e getta non devono essere conservate dopo l’uso, ma gettate. Esse sono, appunto, monouso. Tuttavia esistono anche delle mascherine antipolvere riutilizzabili. La durata dell’efficacia di una mascherina monouso varia però in base all’utilizzo. Generalmente, una mascherina monouso deve essere sostituita in presenza di un’alta resistenza respiratoria dovuta ad un accumulo di polveri o dell’umidità (nebbia, respiro o sudore), che rende il filtro saturo. I facciali filtranti (UNI EN 149) devono essere impiegati solamente per un turno lavorativo di otto/dieci ore o equivalenti, e devono comunque essere sostituiti immediatamente quando risultano danneggiati o visibilmente contaminati e qualora la respirazione diventasse difficoltosa a causa della saturazione del materiale filtrante.

5.3.3 Integrità e scadenza

La normativa di riferimento (EN149:2001+A1:2009) prevede che le date di fabbricazione e di scadenza vengano riportate sulla confezione di vendita e non necessariamente su ogni singolo respiratore.

5.3.4 Istruzioni su come indossare la maschera

Prima di indossare il dispositivo, assicurarsi che le mani siano pulite.

Prima di ogni utilizzo controllare il respiratore in ogni sua parte per assicurarsi che non ci siano danni:

- con il respiratore capovolto, separare il lembo superiore e quello inferiore formando così una forma a coppa. Piegare leggermente lo *stringinaso* al centro;
- assicurarsi che entrambi i lembi sino completamente aperti;
- reggere il respiratore a coppa in una mano con il lato aperto verso la faccia, prendere entrambi gli elastici con l’altra mano, tenere il respiratore sotto il mento, con lo *stringinaso* in alto, e tirare gli elastici sopra la testa;
- posizionare l’elastico superiore sulla sommità della testa e quello inferiore sotto le orecchie, gli elastici devono essere incrociati, aggiustare i lembi superiore ed inferiore per un confortevole posizionamento della maschera, assicurarsi che i due lembi non siano piegati;
- con entrambe le mani modellare lo *stringinaso* secondo la forma del setto nasale per assicurare un corretto posizionamento della maschera ed una buona tenuta, modellare lo *stringinaso* con una sola mano può provocare una perdita di efficienza del respiratore;
- la tenuta del respiratore sul volto deve essere verificata prima di entrare nell’area di lavoro.

5.3.5 Verifica della tenuta

- comprimere la parte frontale del respiratore con entrambe le mani assicurandosi di non compromettere la tenuta sul volto;
- respiratori SENZA VALVOLA - ESPIRARE rapidamente;
- respiratori CON VALVOLA - INSPIRARE rapidamente;
- se si avvertono perdite di aria intorno al naso, riposizionare lo *stringinaso* per eliminare la perdita, ripetere la prova di tenuta come sopra.
- se l'aria esce dai bordi del respiratore, aggiustare gli elastici sui lati e sulla testa per eliminare la perdita, ripetere la prova di tenuta come sopra, nel caso in cui non sia possibile ottenere la tenuta perfetta, non entrare nell'area probabilmente contaminata.




Figura 1

5.3.6 Note particolari

Prediligere le mascherine FFPx prive di valvola, questo per evitare che lo sfiato propaghi eventuali goccioline verso l'esterno. Se non fosse possibile per via della dotazione in quel momento disponibile, sovrapporre alla mascherina FFPx una di tipo chirurgico.

5.4 Istruzione per l'utilizzo dei guanti monouso nei luoghi di lavoro

ATTIVITA'	MOTIVAZIONE
Operare la pulizia o il lavaggio delle mani prima di indossare i guanti monouso	Le mani degli rappresentano la prima fonte di trasmissione dei microrganismi ed infezioni.
Rimuovere i guanti dalla confezione singolarmente evitando la contaminazione dei guanti posti più in basso. Se la procedura da eseguire richiede il cambio dei guanti e si dovesse rendere necessario utilizzare più di due guanti, tutti quelli necessari devono essere prelevati prima dell'inizio della procedura di assistenza	Per evitare la contaminazione dei guanti all'interno della confezione
Tenendo il polsino del guanto, tirarlo in posizione, facendo attenzione a non contaminare il guanto con contatto con la cute di chi lo indossa. Questo è particolarmente importante quando si calza il secondo guanto: in questo momento la mano già coperta dal primo guanto può toccare la pelle della mano non coperta se non si prendono precauzioni	Per evitare il passaggio di infezioni.
I guanti sono prodotti monouso e non devono essere puliti e riutilizzati	I guanti usa e getta sono oggetti monouso. Essi non possono essere puliti e riutilizzati.

Se il guanto si danneggia durante l'uso, deve essere sostituito.	Perché il guanto rotto non rappresenta un efficace mezzo di barriera.
Rimuovere i guanti quando l'attività è completata, facendo attenzione a non contaminare le mani o per l'ambiente toccando la parte esterna dei guanti usati	Perché l'esterno dei guanti può essere contaminato
Rimuovere il primo guanto afferrando la parte esterna del guanto sul polso e sfilandolo in modo tale da rovesciarlo una volta rimosso	Perché mentre si opera la rimozione del primo guanto, la seconda mano coperta continua ad essere protetta. Rovesciando il guanto esterno durante la rimozione, la contaminazione risulterà contenuta all'interno del guanto
Rimuovere il secondo guanto facendo scivolare le dita della mano non protetta all'interno del polso del guanto sfilandolo in modo tale che sia rovesciato	Mettendo le dita all'interno del guanto, queste non entreranno in contatto con la superficie esterna potenzialmente contaminata del guanto
ATTIVITA'	MOTIVAZIONE
Operare la pulizia o il lavaggio delle mani prima di indossare i guanti monouso	Le mani degli rappresentano la prima fonte di trasmissione dei microrganismi ed infezioni.
Rimuovere i guanti dalla confezione singolarmente evitando la contaminazione dei guanti posti più in basso. Se la procedura da eseguire richiede il cambio dei guanti e si dovesse rendere necessario utilizzare più di due guanti, tutti quelli necessari devono essere prelevati prima dell'inizio della procedura di assistenza	Per evitare la contaminazione dei guanti all'interno della confezione
Tenendo il polsino del guanto, tirarlo in posizione, facendo attenzione a non contaminare il guanto con contatto con la cute di chi lo indossa. Questo è particolarmente importante quando si calza il secondo guanto: in questo momento la mano già coperta dal primo guanto può toccare la pelle della mano non coperta se non si prendono precauzioni	Per evitare il passaggio di infezioni.
I guanti sono prodotti monouso e non devono essere puliti e riutilizzati	I guanti usa e getta sono oggetti monouso. Essi non possono essere puliti e riutilizzati.
Se il guanto si danneggia durante l'uso, deve essere sostituito.	Perché il guanto rotto non rappresenta un efficace mezzo di barriera.
Rimuovere i guanti quando l'attività è completata, facendo attenzione a non contaminare le mani o per l'ambiente toccando la parte esterna dei guanti usati	Perché l'esterno dei guanti può essere contaminato
Rimuovere il primo guanto afferrando la parte esterna del guanto sul polso e sfilandolo in modo tale da rovesciarlo una volta rimosso	Perché mentre si opera la rimozione del primo guanto, la seconda mano coperta continua ad essere protetta. Rovesciando il guanto esterno durante la rimozione, la contaminazione risulterà contenuta all'interno del guanto
Smaltire i guanti utilizzati come rifiuti indifferenziato	In linea con le disposizioni ed il regolamento comunale in materia di conferimento e smaltimento dei rifiuti
Dopo aver rimosso i guanti, pulire e decontaminare le mani	Le mani devono essere pulite e lavate anche dopo la rimozione dei guanti, che non garantiscono la protezione totale dalla contaminazione

5.4.1 Norme di carattere generale

Coerentemente al “Protocollo condiviso in merito alle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 Aprile 2020 (definito il “Protocollo”) e al DPCM dell’11 Marzo 2020 e successivo DPCM del 26 Aprile 2020, l’uso dei guanti aiuta a prevenire le infezioni ma solo a determinate condizioni. Diversamente, il dispositivo di protezione può diventare un veicolo di contagio. L’Istituto superiore di sanità (ISS) ci fornisce le indicazioni per un loro utilizzo corretto.

I guanti potranno essere utilizzati a patto che (ISS 16 marzo 2020):

- non sostituiscano la corretta igiene delle mani che deve avvenire attraverso un lavaggio accurato e per 60 secondi;
- siano ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati;
- come le mani, non vengano a contatto con bocca naso e occhi;
- siano eliminati al termine dell’uso;
- non siano riutilizzati.

5.4.2 Integrità e scadenza

La normativa di riferimento (EN455) prevede che le date di fabbricazione e di scadenza vengano riportate sulla confezione di vendita, in questo caso non è possibile marchiare ogni singolo guanto.

5.4.3 Modalità d’uso



figura 2

5.5 Occhiali a mascherina

Occhiali a mascherina in policarbonato, sovrapponibile agli occhiali correttivi, sistema di aerazione ricavato nelle protezioni laterali, protezione sopraccigliare integrata, ponte nasale integrato, per protezione oculare da particelle solide ed ad alta velocità, conforme alla norma EN 166:200, EN 352: (anche per uso sporadico o per visitatore)



5.6 Mascherina di tipo chirurgico

Mascherina chirurgica ad alto potere filtrante con elastici (da sovrapporre alla FFPx se questa fosse dotata di valvola).

